OSSERVAZIONI E PROPOSTE

A.C. 107
(Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti)

Audizione
dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE nell'ambito dell'esame del disegno di legge

CAMERA
Commissione VI (Finanze)
23 febbraio 2023

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**
Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146
http://www.alleanzacooperative.it *https://www.agci.it* *http://www.confcooperative.it* *http://www.legacoop.coop*

Sommario

[Premessa: esame del disegno di legge] 3

[Le Start-up e le PMI innovative in forma cooperativa] 4

[Proposta urgente: è necessario rendere compatibili gli status di impresa sociale e PMI innovativa] 13

[Una proposta: l'incentivo all'investimento nel patrimonio di società strutturalmente non lucrative] 14

[PREMESSA: ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE]

Signor Presidente, Signori Deputati, un ringraziamento non formale per averci dato l'opportunità di esprimerci su un testo di legge che propone tematiche di attualità.

In via preliminare evidenziamo che l'Alleanza delle Cooperative Italiane si prefigge, tra gli altri, l'obiettivo di stimolare e facilitare la nascita sia delle nuove imprese in forma cooperativa che di impresa sociale creando nuova occupazione e, pertanto, ogni misura di legge volta in questa direzione è da noi accolta con grande favore e sostegno.

Per quanto riguarda la misura legislativa proposta, l'Alleanza delle Cooperative Italiane esprime un complessivo apprezzamento sulle misure fiscali introdotte dal provvedimento, volto alla riorganizzazione e all'efficientamento di una normativa nazionale che è considerata già di eccellenza a livello europeo (seconda normativa in graduatoria) con particolare riferimento all'allargamento delle possibilità di fruizione del credito d'imposta per quei soggetti persone fisiche che investono nelle startup innovative, alla riorganizzazione della fruibilità delle agevolazioni ai fini del *de minimis*, al regime di esenzione in caso di compravendita delle partecipazioni in imprese innovative.

Il tessuto economico-sociale del Paese richiede tuttavia un ulteriore sviluppo, un passo avanti verso quella economia del sociale tratteggiata dall'UE con l'approvazione del Piano per l'Economia sociale a cui l'odierna proposta di legge, valida e centrata, volge lo sguardo.

In dettaglio, apprezziamo la definizione di un glossario esposto nell'art. 1 della proposta di legge e il relativo rinvio alla disciplina ad oggi vigente. La terminologia comune e condivisa consente certamente di appianare le differenze interpretative.

Abbiamo inoltre valutato positivamente le misure dedicate alle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative che estendono la fruizione del beneficio anche ai casi di incapienza fiscale ovvero quando la detrazione complessiva supera l'imposta lorda maturata dal contribuente. Nell'attuale situazione congiunturale appare certamente preferibile ed appetibile la trasformazione dell'eccedenza, non detraibile nel periodo, in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione piuttosto che il godimento, come disposto dai decreti attuativi, nei tre periodi successivi a quello di effettuazione dell'investimento.

Non abbiamo indicazioni contrarie all'ampliamento dell'agevolazione Irpef in commento anche alla disciplina degli investimenti in startup innovative effettuati in regime c.d. *de minimis* come disposti dal D.L. 34/2020 che ha introdotto l'art. 29-bis nel D.L. n.179/2012.

Appare coerente con la *ratio* della norma la previsione che condiziona la fruizione dell'incentivo al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di n. 3 anni.

Abbiamo inoltre valutato positivamente le misure dedicate all'esenzione prevista per le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché delle plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative. A

riguardo, coerentemente con il principio di uniformità e di riequilibrio delle agevolazioni, concordiamo con la volontà di espungere le compravendite di partecipazioni che in fase di acquisto hanno goduto del regime *de minimis*.

Favorevoli, infine, alla disciplina dettata per gli investimenti effettuati da parte degli OICR e dei SIS.

Riteniamo degna di menzione e plauso la misura che subordina l'operatività delle odierne misure fiscali incentivanti all'art. 21 del Regolamento UE n. 651/2014 piuttosto che all'autorizzazione della Commissione UE.

* * *

[LE START-UP E LE PMI INNOVATIVE IN FORMA COOPERATIVA]

Il tasso di imprenditorialità nel nostro paese si è andato riducendo negli ultimi tempi: le iscrizioni di nuove imprese nel 2007 erano oltre 430 mila, nel 2021 sono attorno ai 330 mila (dati Movimprese), questa riduzione è stata particolarmente elevata per le cooperative. Nel 2022 circa duemila cooperative nuove iscritte all'albo delle società cooperative, nel 2021 erano 2500: siamo ben lontani dalle 8000 mila cooperative annue di nuove iscritte all'albo del decennio passato. Dentro un sistema economico che fa meno impresa, le cooperative sono particolarmente svantaggiate. Le start-up innovative possono essere un elemento di controtendenza, invece, avendo avuto trend di crescita diversi anche se non hanno raggiunto la dimensione sperata e/o che sarebbe auspicabile per un paese innovativo, avanzato e attento al suo futuro. Dimensioni non soddisfacenti hanno anche quelle in forma cooperativa (un centinaio), quindi è bene che il ddl in esame affronti la questione nell'ottica di migliorare e potenziare l'esistente.

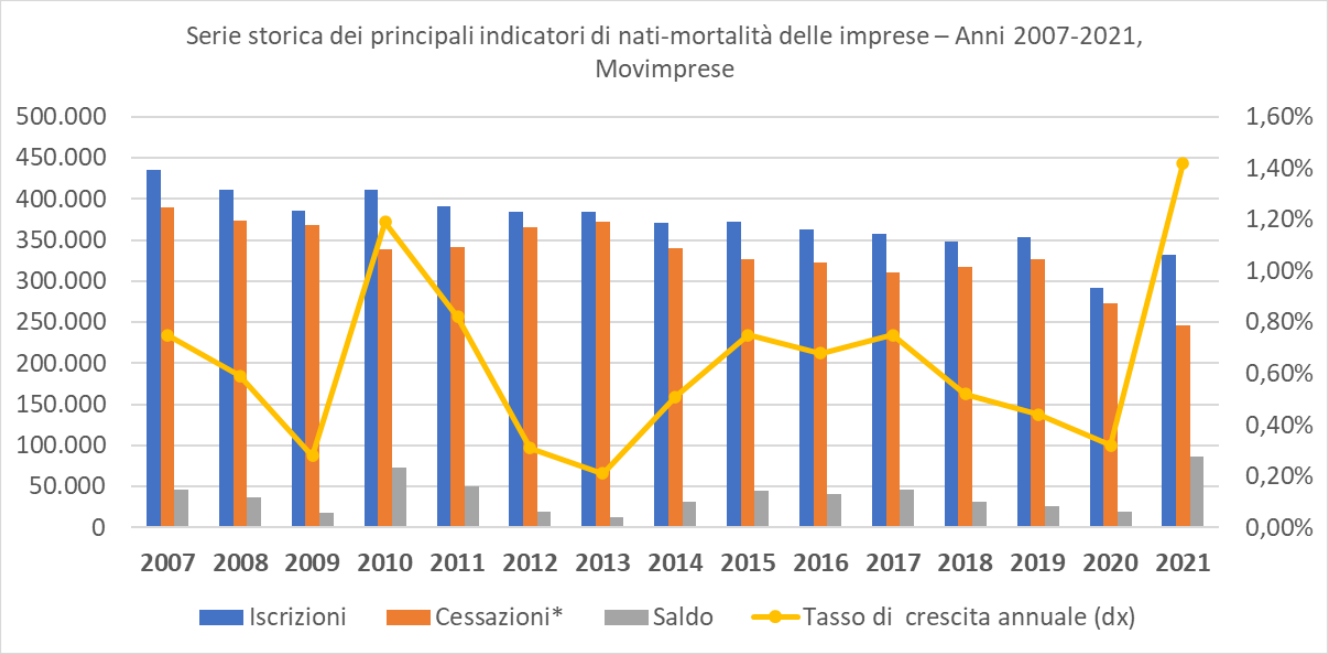

Fonte 1 Movimprese- Unioncamere, Comunicato Stampa di Gennaio 2022

Le start-up innovative in forma cooperativa (delle 14,3 mila attuali) sono appena l'1%: la forma prevalente delle stesse è la SRL, il 93%. Dal punto di vista della distribuzione, però, il 46% delle cooperative start-up innovative sono nel Mezzogiorno, una presenza più alta che nelle altre forme di imprese, da valorizzare nell'ottica di ridurre divari e differenze regionali anche in questo campo. Tra queste meno di dieci sono a vocazione sociale (SIAVS)[1].

[1] Ossia che **operano in via esclusiva** *nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155"*. I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali.

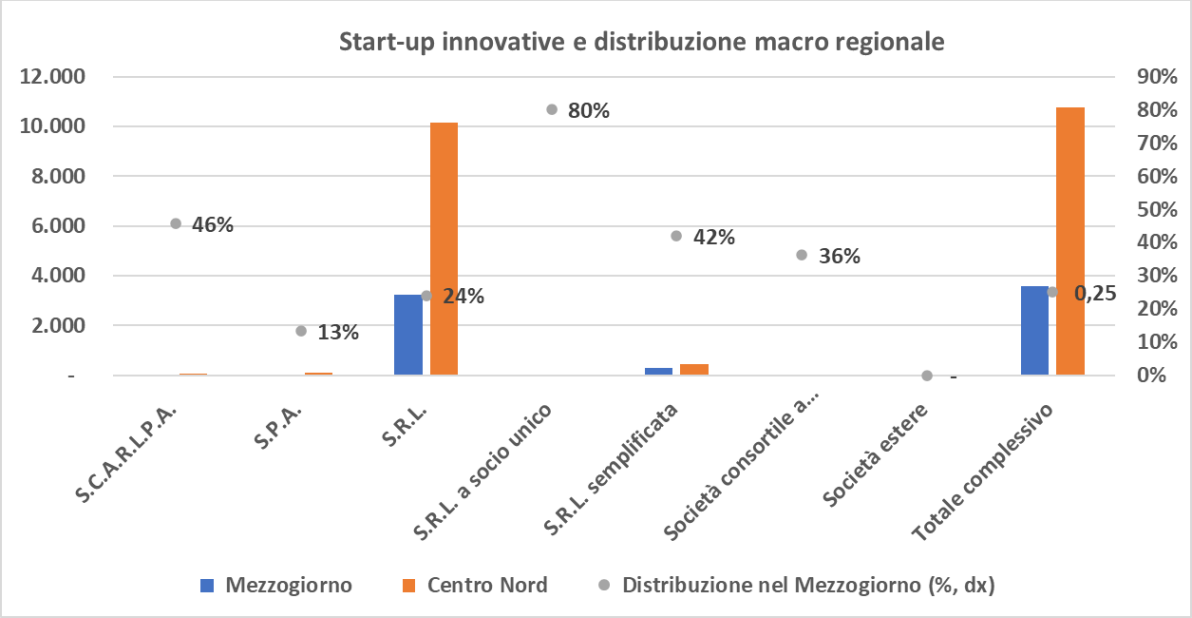

Fonte 2 Ns elaborazioni su dati AIDA-BVD, estrazione 22 Febbraio 2023

Analizzando la durata e la data di costituzione di queste imprese, si evince come circa il 5% delle registrate siano cessate o in liquidazione, poco meno di 700. Tra le cooperative la percentuale risulta più bassa, il 3,7%, invece è particolarmente alta per le SRL semplificate, circa il 7%, che si confermano così una forma di impresa "strumentale" e di scarsa lunghezza d'onda.

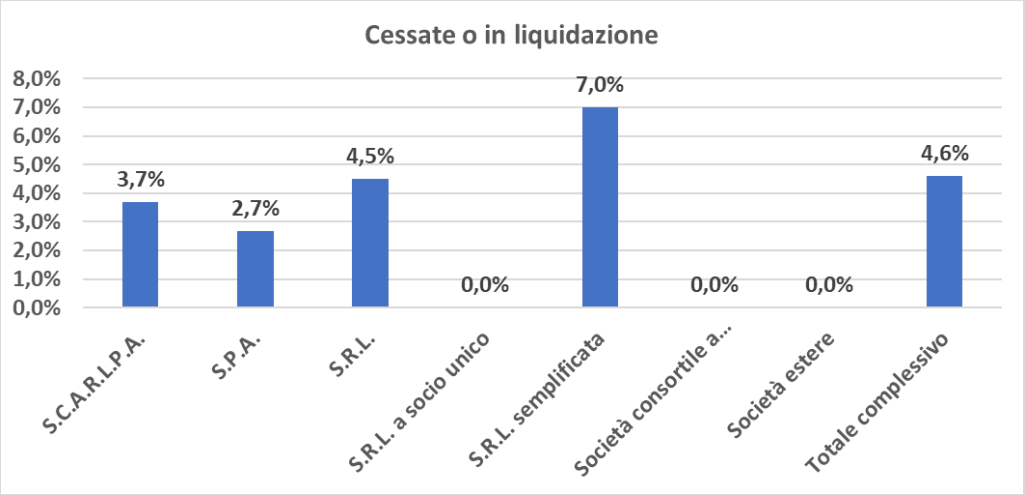

Fonte 3 idem

Inoltre, tra le imprese attive, si nota come oltre il 70% delle start-up innovative cooperative siano nate prima del 2019 a fronte di un 48% di nate negli stessi anni all'interno del campione complessivo. Nell'ultimo biennio sono state costituite il 21% delle cooperative iscritte nel registro delle start-up innovative, diversamente dal 32% del totale. La cooperativa, in sostanza, risulta un sistema "più

longevo”: la cooperativa spesso garantisce maggiore durata e valore all’attività d’impresa e quindi è meno estrattiva. Un elemento, anch’esso, da valorizzare.

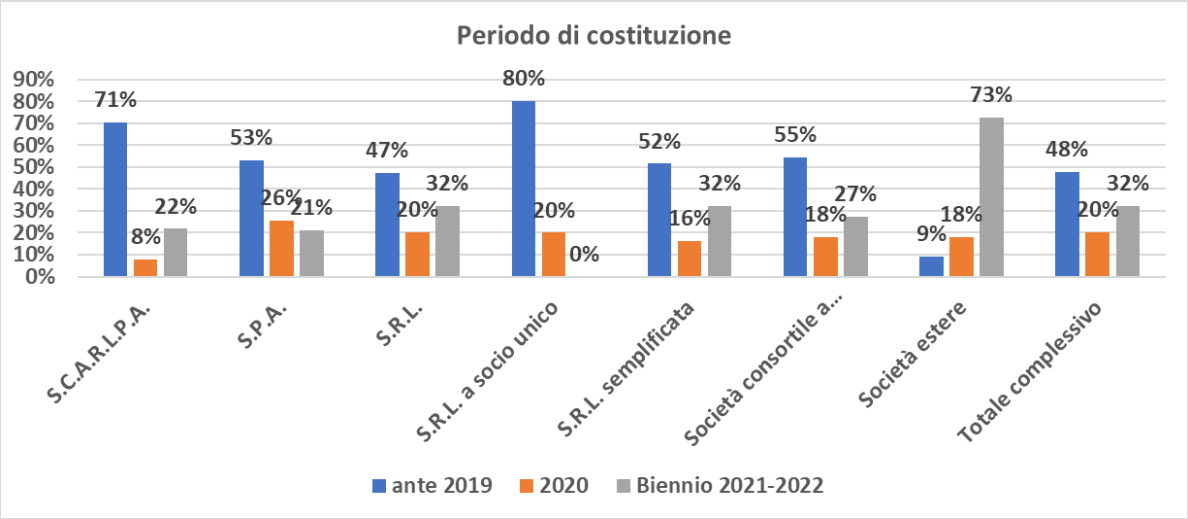

Fonte 4 idem

Dal punto di vista della distribuzione settoriale, per la gran parte si tratta di cooperative che sono attive nei servizi, l’80%, circa l’8% nel turismo e pari quota nell’industria, solo il 2% in agricoltura. Nel campo dei servizi, prevalgono le imprese nella produzione software o le società di ricerca nell’ambito delle scienze naturali e di ingegneria oppure imprese nel settore del turismo o della consulenza imprenditoriale o nella consulenza nell’ICT o nella produzione di piattaforme e portalo web. 1 su 3 tra le cooperative è a prevalenza femminile.

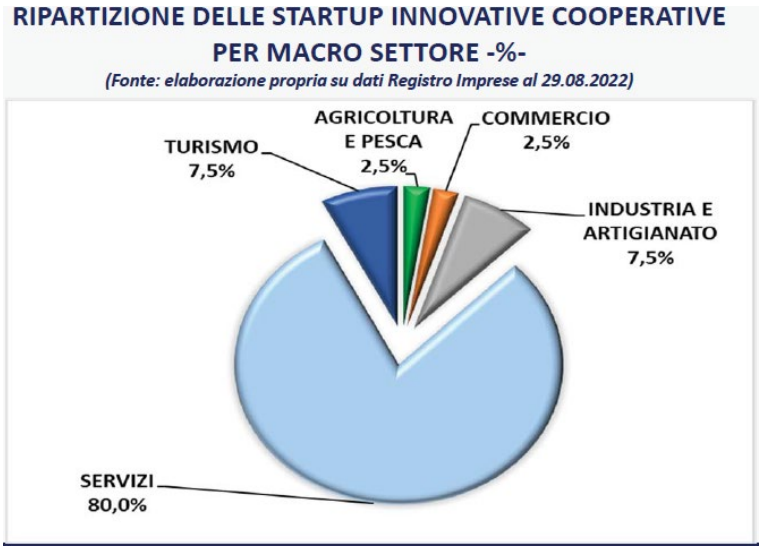

Fonte 5 Studi & Ricerche n. 196, settembre 2022, Fondosviluppo

Tra i requisiti richiesti per la registrazione alle start-up innovative, prevale quello relativo ai costi delle attività di R&S, nella sostanza il 50% delle imprese cooperative, segue quello relativo al lavoro qualificato, per il 43% delle imprese, e poi quello relativo ai brevetti e software registrati. Prevalente nella sostanza tra le cooperative è l'attività innovativa fatta da personale qualificato: missione delle imprese cooperative è generare lavoro e impatto sociale positivo.

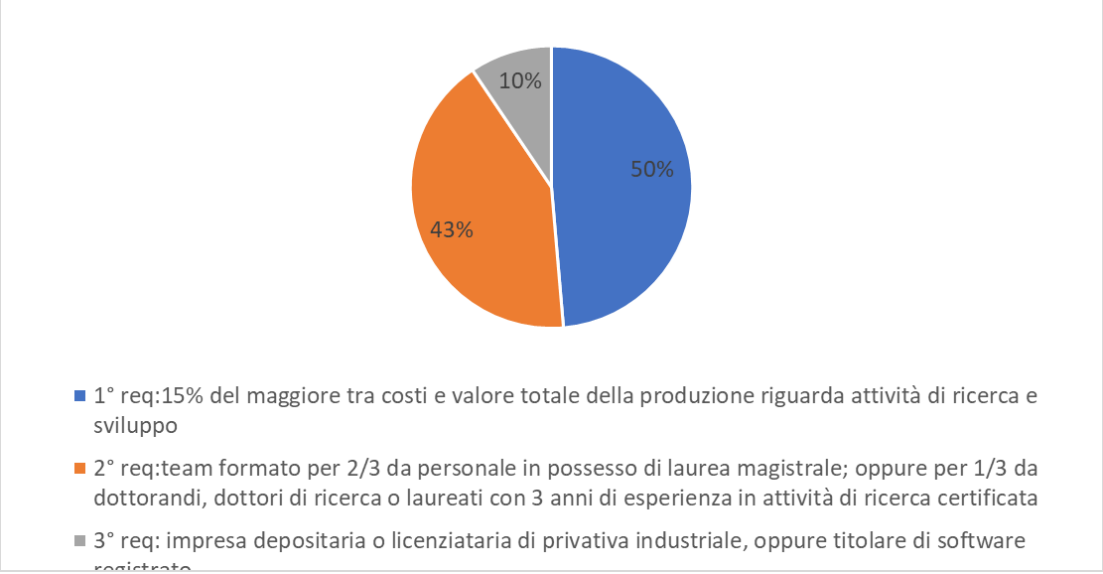

Fonte 6 Ns elaborazione su Registro Imprese Start-up, estrazione 22 Febbraio 2023

Dal punto di vista del dimensionamento economico, le cooperative registrano, nel 2021, un valore della produzione aggregato di poco meno di 8 milioni e ricavi per 6, in crescita i primi del 44% rispetto al 2019, situazione pre covid. Il patrimonio netto supera i 3 milioni di euro e i dipendenti sono poco più di 150, aumentando anch'essi di oltre il 40%.

(sole cooperative, €/000)	2019	2020	2021	VAR 2019/2021
Ricavi aggregati	4.351,2	5.501,2	5.944,7	37%
Ricavo Medio	90,7	101,9	114,3	26%
Ricavo Mediano	56,4	52,7	48,4	-14%
VDP aggregati	5.461,0	7.047,8	7.879,0	44%
VDP Medio	113,8	130,5	151,5	33%
VDP Mediano	75,4	65,6	81,1	8%
PN Aggregato	2.118,6	2.863,8	3.138,8	48%
PN Medio	44,1	53,0	60,4	37%
PN Mediano	11,7	13,9	17,6	50%
Capitale sociale aggregato	1.692,0	2.349,4	2.680,4	58%
Capitale sociale medio	35,2	43,5	51,5	46%
Capitale sociale mediano	4,0	4,5	6,6	64%
Dipendenti aggregati	106,0	122,0	153,0	44%
Dipendenti medi	2,3	2,4	3,3	44%
Dipendenti mediani	-	-	1,0	#DIV/0!

Fonte 7 Ns elaborazioni su dati AIDA-BVD, estrazione 22 Febbraio 2023

In termini relativi, ovviamente rispetto al complesso delle imprese registrate (dal valore di 2 miliardi di fatturato, composto dal 90% da quello generato dalle SRL), l'aggregato cooperativo è abbastanza marginale, seppur in crescita. Tuttavia, se una cooperativa start-up innovativa ha 150 euro di Valore della produzione medio nel 2021 e 3,26 dipendenti medi, il restante mondo delle imprese registrate raggiunge 232 euro di valore della produzione medio ma 2 dipendenti medi, sempre nel 2021. Tutto ciò, è ampiamente riscontrabile rispetto al mondo delle SRL, che hanno un livello del valore della produzione medio pari a 230 euro, un livello di capitalizzazione media simile a quello cooperativo ma un numero di dipendenti medi minore, così come è ampiamente riscontrabile per le SRLS, che hanno valori medi più bassi rispetto a quelli cooperativi, pur generando un fatturato maggiore rispetto a quello cooperativo, circa 28 milioni di euro.

(non cooperative, €/000)	2019	2020	2021	VAR 2019/2021
Ricavi aggregati	695.564,2	1.112.329,4	2.002.856,9	188%
Ricavo Medio	117,2	136,4	193,3	65%
Ricavo Mediano	19,5	16,4	21,5	10%
VDP aggregati	872.610,7	1.371.041,7	2.400.342,2	175%
VDP Medio	147,0	168,2	231,6	58%
VDP Mediano	32,7	31,9	39,0	19%
PN Aggregato	713.914,4	1.429.111,9	1.826.087,0	156%
PN Medio	120,3	175,3	176,2	47%
PN Mediano	18,6	21,2	25,2	36%
Capitale sociale aggregato	272.661,3	639.560,3	600.239,5	120%
Capitale sociale medio	45,9	78,5	57,9	26%
Capitale sociale mediano	10,0	10,0	10,0	0%
Dipendenti aggregati	6.854,0	10.914,0	17.102,0	150%
Dipendenti medi	1,2	1,4	1,8	43%

Fonte 8 idem

(sole SRL, €/000)	2019	2020	2021	VAR 2019/2021
Ricavi aggregati	653.468,9	1.055.933,2	1.875.842,5	187%
Ricavo Medio	117,9	137,8	191,8	63%
Ricavo Mediano	20,0	17,1	22,2	11%
VDP aggregati	820.287,0	1.300.627,2	2.239.338,9	173%
VDP Medio	148,0	169,7	229,0	55%
VDP Mediano	34,6	33,2	40,0	16%
PN Aggregato	655.771,4	1.100.791,0	1.617.136,1	147%
PN Medio	118,3	143,6	165,4	40%
PN Mediano	19,8	22,5	26,7	35%
Capitale sociale aggregato	248.873,5	395.300,6	545.970,0	119%
Capitale sociale medio	44,9	51,6	55,8	24%
Capitale sociale mediano	10,0	10,0	10,0	0%
Dipendenti aggregati	6.452,0	10.256,0	16.082,0	149%
Dipendenti medi	1,2	1,4	1,7	41%

Fonte 9 Idem

(sole SRL semplificate, €/000)	2019	2020	2021	VAR 2019/2021
Ricavi aggregati	17.880,9	18.619,8	28.038,6	57%
Ricavo Medio	54,2	46,2	58,1	7%
Ricavo Mediano	4,9	6,6	6,7	35%
VDP aggregati	20.662,8	22.018,0	33.580,0	63%
VDP Medio	62,6	54,6	69,5	11%
VDP Mediano	13,7	13,4	14,5	6%
PN Aggregato	5.330,3	6.618,2	10.408,3	95%
PN Medio	16,2	16,4	21,5	33%
PN Mediano	2,7	3,5	4,4	59%
Capitale sociale aggregato	825,3	928,5	1.885,4	128%
Capitale sociale medio	2,5	2,3	3,9	56%
Capitale sociale mediano	1,0	1,0	1,0	0%
Dipendenti aggregati	175,0	236,0	295,0	69%
Dipendenti medi	0,6	0,6	0,7	17%

Fonte 10 Idem

Le PMI innovative in forma cooperative, invece, sono una ventina, hanno un fatturato nel 2020 di circa 10,5 milioni di euro e 131 dipendenti aggregati (il dato per il 2021 manca dei risultati di una cooperativa determinante, circa 50 dipendenti e 3,5 milioni di fatturato nel 2020).

(sole PMI innovative cooperative, €/000)	2019	2020	2021	VAR 2019/2021
Ricavi aggregati	10.605,9	10.596,7	7.958,8	-25%
Ricavo Medio	558,2	623,3	497,4	-11%
Ricavo Mediano	295,5	363,5	402,9	36%
VDP aggregati	14.514,4	12.984,3	10.309,2	-29%
VDP Medio	763,9	763,8	644,3	-16%
VDP Mediano	350,4	404,0	429,7	23%
PN Aggregato	12.740,2	15.481,5	11.700,7	-8%
PN Medio	670,5	910,7	731,3	9%
PN Mediano	96,0	142,6	97,9	2%
Capitale sociale aggreg	6.823,2	9.485,8	10.435,1	53%
Capitale sociale medio	359,1	558,0	652,2	82%
Capitale sociale media	28,5	35,2	31,9	12%
Dipendenti aggregati	143,0	131,0	84,0	-41%
Dipendenti medi	7,5	8,2	5,3	-30%
Dipendenti mediani	3,0	4,5	4,0	33%

Fonte 11 Idem

I dati nella sostanza dimostrano che ci sono:

- i) ampi margini per far crescere il fenomeno tra le cooperative
- ii) che le cooperative garantiscono maggiore durata dell'attività e anche maggiore occupazione
- iii) che il rafforzamento patrimoniale di queste imprese, anche per le cooperative, deve passare da metodi e strumenti non estrattivi e pazienti, ossia dalla lunga durata degli interventi e dalla bassa remunerazione del capitale, anche tipici del movimento

cooperativo come i Fondi mutualistici ex L. 59 del 1992, la Finanziaria CFI ex legge Marcora (n. 49 del 1985 e ss.mm.ii) e altri investitori istituzionali cooperativi o della finanza di impatto.

* * *

Nondimeno, nella proposta di legge oggetto di audizione non viene modificata la definizione di start-up innovativa, che rimane quella presente all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Se è vero che, come precedentemente anticipato, delle oltre 14.000 start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese nel 2022, un numero ridotto è costituito in forma cooperativa, dall'altro il numero generale è anch'esso insoddisfacente e deriva da diversi fattori già evidenziati in passato. L'esiguo numero di start-up innovative e di start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS), così come definite per legge, non è per es. determinato da criticità nella "difficoltà di riconoscimento" di questo status, come immaginato in un primo momento.

Per la nostra esperienza, che oggi ci riconosce un numero molto rilevante di cooperative e imprese sociali, riteniamo piuttosto che la principale criticità risieda nella normativa del 2012 che ha generato questa tipologia di start-up e di start-up a vocazione sociale, e che non ha trovato modifiche sostanziali negli anni successivi. La normativa non ha tenuto conto di alcuni aspetti di carattere soggettivo e di relazione con i mercati di riferimento.

Per la normativa sulle start-up innovative, l'innovatività risiede nell'avere "quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico". La definizione di "start-up innovativa" è sempre tarata sull'innovazione tecnologica, pre-condizione che viene richiesta per poter riconoscere, a fronte di alcune caratteristiche ulteriori, lo status di "start-up innovativa a vocazione sociale".

Riteniamo da sempre che sia necessario allargare il concetto di innovazione includendo l'innovazione "sociale" che non si caratterizza come innovazione tecnologica: quando fu varata la legge 221/2012, il MiSE comunicò che quello delle start-up innovative tecnologiche sarebbe stato un primo tassello di un framework complessivo per le start-up. Proprio in coerenza di ciò sarebbe opportuno ed auspicabile fare il passo successivo attraverso una manutenzione normativa che, sulla base dei risultati ad oggi prodotti, dia nuovo slancio introducendo i meccanismi che avevamo già proposto.

Nella normativa originaria si scelse inoltre di codificare l'oggetto sociale, a prescindere dalle caratteristiche strutturali del "soggetto sociale" e, soprattutto, del panorama dell'imprenditoria sociale a carattere innovativo già esistente: la normativa rinvia – per le start-up innovative a vocazione sociale – al D.lgs. 155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale" per l'identificazione dei settori in cui queste start-up innovative devono operare. In ogni caso, pur dovendo operare nei settori del D.lgs. 155/2006, le SIAVS non devono necessariamente assumere la qualifica di "impresa

sociale". In tal modo si è facilitato l' ingresso nell'ordinamento ad un soggetto agevolato ed operante nei settori "sociali", che però non ha le caratteristiche strutturali non lucrative dell'impresa sociale o della cooperativa sociale. Si tratta quindi di un soggetto che opera in quei settori ma che, sotto il profilo statutario e di funzionamento, ha fini di lucro ed una governance che non deve essere necessariamente democratica. Tale soggetto risulta quindi agevolato per il semplice dato dell'oggetto sociale: troppo poco per giustificare un regime agevolativo e per non determinare una discriminazione a danno degli altri soggetti del settore che invece sono obbligati per statuto a non distribuire utili (per sempre e non solo nella fase di avvio) e ad adottare una governance effettivamente democratica.

* * *

[PROPOSTA URGENTE: È NECESSARIO RENDERE COMPATIBILI GLI STATUS DI IMPRESA SOCIALE E PMI INNOVATIVA]

Al fine di apportare il nostro contributo nell'economia della proposta di legge, intendiamo però aprire una riflessione a riguardo della compatibilità tra lo *status* di *startup innovativa a vocazione sociale* e quello di *impresa sociale*. A nostro avviso, appare necessario conciliare la disciplina dell'impresa sociale con quella dettata per le start-up innovative ad oggi messa in dubbio dal MiSE, odierno MiMIT, con il Parere del 23 marzo 2021, prot. 84932. Si ritiene necessaria una modifica legislativa che renda compatibili i due *status* e semplifichi l'acquisizione dello *status* di Startup innovativa a vocazione sociale ovvero che svolga attività di precipuo interesse sociale secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017. La *ratio* della proposta risiede nella volontà di attrarre nel mondo cooperativo e dell'impresa sociale giovani e figure professionali che vogliono costituire start up ed essere contestualmente nuovi cooperatori in ambito sociale. D'altronde l'innovazione è un termine che ben si coniuga con il concetto di giovani. E ancora, se una cooperativa sociale non può assumere lo status di start up a vocazione sociale quale soggetto giuridico può rappresentare requisiti migliori? Una società a responsabilità limitata?

A legislazione vigente, risulta infatti preclusa l'iscrizione nella sezione speciale "imprese sociali" del Registro Imprese per tutte le imprese iscritte nella sezione speciale "startup innovativa" creando in tal senso un pregiudizio per tutte le imprese sociali, anche cooperative, che vogliano accedere alle agevolazioni disposte per la totalità dei soggetti innovativi che abbiano vocazione sociale. Risulta necessario definire un criterio gerarchico in base al quale ordinare le diverse fonti normative al fine di proseguire la politica volta alla definizione di una "*normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico*".

In dettaglio, gli elementi di differenza da dirimere afferenti le due tipologie di imprese concernono i rispettivi ambiti di competenza definiti "in via prevalente" per l'impresa sociale e "in via esclusiva" per le SIAVS. Sempre nella stessa direzione, i n. 2 status in commento risultano assoggettati ad un diverso regime in caso di insolvenza: l.c.a. per l'impresa sociale a cui si contrappone la composizione della crisi da sovraindebitamento per la SIAVS. Andando oltre, la totalità delle imprese sociali sono tenute a redigere e depositare il bilancio sociale mentre per le SIAVS è disposto l'obbligo di

redazione del documento di descrizione dell'impatto sociale. Anche in materia di controllo poi si evidenzia che la nomina del relativo organo risulta sempre obbligatorio per l'impresa sociale mentre per la SIAVS si rinvia alle disposizioni civilistiche riferite alla forma in cui l'impresa è costituita.

In ogni caso appare indispensabile, nelle more, un intervento chiarificatore che salvaguardi la coesistenza dei due status in capo alle sole cooperative sociali iscritte alla sezione "start up innovative" del R.I. al fine di completare il quadro organico di agevolazioni fiscali per le start-up e per le PMI innovative.

Proposta di modifica legislativa

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del (…), sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

* * *

[UNA PROPOSTA: L'INCENTIVO ALL'INVESTIMENTO NEL PATRIMONIO DI SOCIETÀ STRUTTURALMENTE NON LUCRATIVE]

L'insufficienza della disciplina dettata per le start up, anche in relazione alla complessità e irriducibilità dell'innovazione nel campo delle attività di interesse generale e sociali allo sviluppo tecnologico *stricto sensu*, ci convincono della necessità di introdurre in via alternativa e parallela all'incentivo per l'investimento nelle imprese tecnologicamente innovative, **un incentivo fiscale generale all'investimento nel patrimonio di tutti i soggetti dell'economia sociale costituiti in forma societaria.**

Riteniamo si debba anzitutto seriamente scommettere sugli aiuti agli investimenti nel patrimonio "indivisibile" dei soggetti dell'economia sociale attraverso un incentivo generale all'investimento nel patrimonio degli enti in forma societaria strutturalmente "non lucrativi".

Il premio fiscale – che potrebbe essere rappresentato dagli incentivi già previsti per le imprese sociali e per le start up innovative, consistenti in detrazioni o deduzioni a seconda che gli investitori siano persone fisiche o giuridiche – dovrebbe essere riconosciuto ai soli soggetti che sottoscrivono titoli di capitale o partecipativi al patrimonio di società che hanno un divieto permanente di lucro, legale o statutario (un divieto normativo o statutario di erogazione di dividendi oltre una certa soglia). Tale ipotesi ha il pregio di incoraggiare il risparmio in tutti i soggetti dell'economia sociale, che avendo forti e insormontabili ostacoli alla remunerazione degli investitori hanno un'endemica difficoltà ad intercettare risorse finanziarie, oltre che richiedere una copertura finanziaria relativamente limitata. Ovviamente, a fronte di un tale incentivo dovrebbe essere previsto l'obbligo della permanenza nel capitale o patrimonio della società per almeno dieci anni. Le società cooperative possono

partecipare a tale misura emettendo azioni di socio sovventore, APC e gli strumenti finanziari partecipativi ricavabili dall'art. 2526 c.c. Si potrebbe tuttavia proporre che tale misura sia applicabile anche in caso di aumento del capitale sociale ordinario, nelle forme ordinarie (anche attraverso il ristorno destinato a capitale). Per incentivare, tuttavia, tale ipotesi è importante superare l'ostacolo rappresentato dal divieto di recesso parziale, il quale impone ai soci di attendere lo scioglimento del rapporto associativo per ripetere le quote o le azioni di capitale ordinario. Si potrebbe quindi ipotizzare una deroga a tale divieto, limitata ai soli casi di accesso alla misura e comunque nel rispetto della durata minima che sarà imposta dalla norma.

Proposta di modifica legislativa

<<Articolo XX

MISURE DI FAVORE PER LE PERSONE FISICHE CHE INVESTONO IN SOCIETÀ SENZA SCOPO DI LUCRO

<<1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili ai so ci cooperatori in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-octies, di cui alle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo

dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi.>>

I NUMERI DELL'ALLEANZA
➢ ***30.000*** *enti aderenti* ➢ ***12.000.000*** *soci cooperatori* ➢ ***1.150.000*** *persone occupate, di cui il 52% sono donne (il 34,2% delle cooperative dell'Alleanza sono femminili (contro il 23,6% del dato nazionale del movimento cooperativo)* ➢ *Fatturato complessivo:* ***150 miliardi*** *di Euro (oltre l'85% del totale del movimento cooperativo)* ➢ *Incidenza sul PIL:* ***8%***
➢ *In ambito* ***agroalimentare*** *la cooperazione rappresenta:* ▪ *il* ***58%*** *della produzione lorda vendibile del vino* ▪ *il* ***40%*** *della produzione lorda vendibile del comparto ortofrutticolo* ▪ *il* ***43%*** *del valore della produzione lattiero-casearia nazionale ed oltre il* ***60%*** *del fatturato dei formaggi DOP;* ▪ *il* ***70%*** *della produzione lorda del settore avicunicolo e il 25% della produzione trasformata dei comparti bovino e suino*
➢ *Il* ***34%*** *circa della* ***Grande distribuzione organizzata*** *è organizzata in forma cooperativa al servizio dei consumatori o dei dettaglianti*
➢ *In una logica di welfare di territorio e di comunità, le cooperative erogano servizi complessi nella filiera della* ***salute*** *erogati a ben a* ***7 milioni di persone****, con un contributo occupazionale nell'ambito sanitario e dell'assistenza sociale pari al* ***40%*** *del totale dell'occupazione privata nel settore.*
➢ *Nella filiera delle* ***pulizie*** *e* ***sanificazione*** *sono impegnati* ***135mila lavoratori dipendenti*** *delle cooperative (in maggioranza anche soci delle stesse), quasi un terzo del totale degli addetti del settore. In quello della* ***ristorazione collettiva*** *i lavoratori sono oltre* ***30mila*** *e rappresentano il* ***30%*** *del totale degli addetti*
➢ *Nella filiera della* ***mobilità****, del* ***trasporto*** *e della* ***logistica*** *il contributo occupazionale della cooperazione supera il* ***22%*** *del totale dell'occupazione privata nel settore.*
➢ *Nella filiera del* ***credito*** *il movimento cooperativo rappresenta quasi il* ***30%*** *dell'intermediazione bancaria, con il* ***20%*** *degli sportelli e un radicamento territoriale a costante sostegno del sistema produttivo e dell'economia reale.*
➢ *Nell'ambito delle* ***assicurazioni*** *il movimento cooperativo e le società di capitali controllate rappresentano oltre il* ***20%*** *dell'industria assicurativa italiana e si collocano fra i maggiori players del settore.*
➢ *Nella* ***manifattura*** *e nelle* ***costruzioni****, tra le cooperative, troviamo alcune delle più grandi e storiche imprese dei rispettivi settori. Ad es. tra i top 100 delle imprese del settore delle costruzioni, il* ***10%*** *sono cooperative dell'Alleanza.*